

Avv. Sebastiano Rodà
Via Giuseppe Mazzini n. 28 – 89038 Palizzi (RC)
Tel. 329-8637720 mail: studiolegale.roda@libero.it
Pec: sebastiano.roda@avvocatilocri.legalmail.it

ECC. MO TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 CPC

CON ISTANZA DI PROVVEDIMENTO

INAUDITA ALTERA PARTE

PER

MUROLO MARIA VIVIANA, (C.F.: MRLMVV66M41F112G) nata a Melito di Porto Salvo il 01.08.1966 e residente in Via Cavour n 53, Palizzi (RC), elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata su foglio separato, in Palizzi (RC) – Via Giuseppe Mazzini n° 28 - presso e nello studio dell'Avv. Sebastiano Rodà (C.F.: RDOSS84P28H224L) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero al seguente indirizzo di p.e.c.: sebastiano.roda@avvocatilocri.legalmail.it) che la rappresenta e difende.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, (di seguito MIUR), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sita in Via del Plebiscito n 15 – 89127 ads.rc@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA, AMBITO TERRITORIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del Dirigente legale rappresentante *pro-tempore*, S. Anna Il Tronco, loc. Spirito Santo 89128 Reggio Calabria, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, sita in Via del Plebiscito n 15 – 89127 usprc@postacert.istruzione.it

RESISTENTI

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti che occupano una posizione nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale scuola infanzia – posto sostegno senza titolo

CONTROINTERESSATI

Per l'accertamento – in via cautelare e immediata – dell'illegittimità del

mancato inserimento su posto sostegno nelle graduatorie provvisoria e definitiva, pubblicate in data 28.07.2021 (Prot. n 8282) e 06.08.2021 (Prot. n 8757) e relative all'assegnazione provvisoria - a.s. 2021/2022 - avanzata dalla ricorrente Murolo Maria Viviana e del conseguente mancato accoglimento del reclamo del 31.07.2021;

- Per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria per la scuola infanzia su posto sostegno e vedersi assegnata ad una delle sedi/cattedre – oggetto di preferenza – residuati all'esito delle procedure di mobilità e/o di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2021/2022, giusto provvedimento Prot. n. 8978 dell'11.08.2021;
- per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare, utile a salvaguardia del diritto della ricorrente

PREMESSO

- 1- che la sig.ra Murolo Maria Viviana è docente di ruolo – dunque a tempo indeterminato - presso IC Catanzaro Casalnuovo Sud - CZAA86000D - **(all.1)**;
- 2- che la ricorrente, nella qualità di referente unica, presta assistenza globale e permanente al padre, Sig. Murolo Raffaele, nato a Melito di Porto Salvo il 22.03.1935 e residente in Palizzi alla Via Cavour n 53, persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, non rivedibile, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992
- 3- che a seguito della pubblicazione del CCNI - assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni 2021/2022 - l'odierna docente, avendo una sede di servizio lontana dalla propria residenza (Palizzi RC) presentava domanda di assegnazione provvisoria per avvicinamento al genitore disabile grave residente nel Comune di Palizzi (RC) - domanda Registro Polis Prot. n. 5753237.22.06.2021 – **(all.3)**, indicando espressamente di avvalersi della precedenza di cui all'art 8, comma 1, punto IV lettera i) del C.C.N.I. (*personale docente unico figlio convivente con il genitore a cui presta assistenza*), nonché per il ricongiungimento con il proprio coniuge nel comune più prossimo alla residenza (che è a Palizzi);
- 4- che la domanda veniva presentata dalla docente sia per posto comune che per posto di sostegno (per quest'ultima posizione avendo prestato servizio di sostegno per almeno un anno, ed esattamente nelle annualità 2002 -

2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020)², indicando i seguenti comuni in ordine di preferenza: **BOVA MARINA – BRANCALEONE – MONTEBELLO JONICO – MELITO DI PORTO SALVO – BIANCO – BOVALINO – ARDORE – LOCRI – PLATI’ - SAN LUCA – SIDERNO – REGGIO CALABRIA -**

- 5- che con provvedimento n. 8282 del 28.07.2021 (**all.4**), l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – Ufficio VI - comunicava la pubblicazione delle graduatorie provvisorie utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali personale docente ed educativo per l’a.s. 2021/2022;
- 6- che come emerge dalla graduatoria richiamata e presente in atti (pubblicata, come detto, con provvedimento Prot. n 8282 del 28.07.2021), la docente Murolo Maria Viviana risulta collocata al posto n 8 con precedenza CCNI (**all.5**), tuttavia con la sola indicazione posto comune (mancando l’indicazione posto di sostegno);
- 7- che come già detto e come emerge in maniera chiara a pagina n 3 dalla domanda presentata (Registro Polis n 5753237 del 22.06.2021), l’odierna ricorrente ha presentato la domanda sia per posto comune **sia per posto di sostegno (per vista, udito e psicofisici)**;
- 8- che non è dato sapere per quale motivo - relativamente alla posizione della docente Murolo al n 8 - non sia stata inserita in graduatoria anche la voce posto sostegno senza titolo per docenti con almeno un anno svolto su posto di sostegno (utile all’assegnazione provvisoria certa della ricorrente) come presente anche per le altre docenti che hanno indicato espressamente sia il posto comune che quello di sostegno;
- 9- che appurato quanto detto, nei 5 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, esattamente in 31/07/2021, la docente Murolo Maria Viviana inviava apposito reclamo (**all.6**) all’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria lamentando, appunto, il mancato inserimento in graduatoria anche con posto di sostegno nonostante l’indicazione chiara nella domanda inoltrata (Registro Polis n 5753237 del 22.06.2021);
- 10- che infatti - nel reclamo presentato - la ricorrente chiariva e dimostrava di aver espresso la volontà all’interno della procedura informatizzata POLIS-ISTANZE ON LINE di essere assegnata anche a posti di sostegno per minorati vista-udito-psicofisici avendone i requisiti (per aver prestato

servizio su sostegno per almeno un anno);

- 11- che successivamente all'inoltro del reclamo in parola, esattamente in data 4 agosto 2021, la docente Murolo veniva contattata telefonicamente dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito territoriale di Reggio Calabria, nello specifico dalla sig.ra Primo Gilda Caterina, ed invitata a inviare nuovamente il reclamo anche all'indirizzo mail gildacaterina.primo.rc@istruzione.it stante l'urgenza di chiudere le graduatorie definitive entro le ore 24:00;
- 12- che, come emerge dalla documentazione allegata, la ricorrente in data 04 agosto 2021 trasmetteva il reclamo anche alla funzionaria dell'Ufficio Scolastico Regionale ATP di Reggio Calabria soprarichiamata (**all.7**), la quale, ricevuta la documentazione a mezzo mail, rispondeva “grazie” (**all.8**);
- 13- che, nonostante quanto chiarito, con provvedimento n 8757 in data 06.08.2021 (**all.9**) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria - pubblicava la graduatoria definitiva, senza, tuttavia, correggere ed inserire (nonostante il reclamo presentato nei termini di legge) relativamente alla posizione della docente Murolo anche la voce **posto di sostegno** accanto a posto comune;
- 14- che con provvedimento n 8804 del 07.08.2021 (**all.10**), l'Ufficio Scolastico Regionale ATP di Reggio Calabria comunicava che il numero dei docenti inseriti nelle graduatorie cui fa riferimento il comma 14 dell'art. 7 CCNI su richiamato, non consentiva di disporre assegnazioni provvisorie interprovinciali suola infanzia di docenti non in possesso del titolo di specializzazione;
- 15- che successivamente, con provvedimento n 8978 dell'11.08.2021 (**all.11**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria chiariva quanto segue *“considerato che, successivamente all'effettuazione delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale scuola infanzia e primaria – posto comune e sostegno, sono emerse ulteriori disponibilità a seguito di assegnazioni provvisorie interprovinciali in uscita per altra provincia; viste le disponibilità dei posti di sostegno residue al termine delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale dei docenti titolari di sostegno e dei docenti di posto comune in possesso del titolo di sostegno; visti gli artt. 7 co.14 e 9 co 3 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA; accertato che bisogna procedere*

*all'accantonamento di n 209 posti di scuola primaria e n 72 posti di scuola per l'infanzia per il personale aspirante agli incarichi a tempo determinato in possesso del titolo di sostegno; ritenuto di dover procedere allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli aventi titolo, sui posti di tipo posto comune e sostegno di scuola primaria e posto sostegno di scuola infanzia resisi disponibili; dispone per quanto i premessa, le docenti di scuola primaria inserite nella graduatoria interprovinciale – POSTO COMUNE E POSTO SOSTEGNO SENZA TITOLO – di scuola primaria e **le docenti di scuola dell'infanzia inserite nella graduatoria interprovinciale POSTO SOSTEGNO SENZA TITOLO**, per scorrimento di graduatoria, vengono assegnate sulle sedi indicate nel prospetto allegato che è parte integrante del presente provvedimento;*

- 16- che a seguito del provvedimento n 8978 dell'11.08.2021 sopracitato, essendosi liberati dei posti, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – procedeva allo scorrimento delle graduatorie (**all.12**), operando i trasferimenti provvisori per posti di sostegno senza titolo (dunque per quelli con almeno un anno di servizio prestato nel posto di sostegno);
- 17- che alla luce del provvedimento in ultimo richiamato, la docente Murolo Maria Viviana, avendo la stessa espresso la propria preferenza anche per posto di sostegno (possedendo il requisito di almeno un anno di servizio quale docente di sostegno) ove correttamente inserita nella graduatoria (anche con posto di sostegno, come aveva espresso la preferenza), essendosi liberati dei posti (come da provvedimento 8978 dell'11.08.2021) avrebbe certamente ottenuto il trasferimento provvisorio in un comune più prossimo a quello di residenza e dunque messa nella condizione di poter prestare assistenza al genitore disabile (padre) nonché ricongiungersi anche con il proprio marito;
- 18- che come emerge dalla tabella movimenti per scorrimenti (**in atti allegata**) vi erano posti disponibili su **Bova Marina, Ardore, Reggio Calabria, Bianco, Bovalino** (tutti comuni indicati come preferenza dalla docente Murolo) e dunque ingiustamente l'odierna ricorrente si è vista non ottenere il proprio trasferimento provvisorio, frutto, con tutta probabilità, di una svista dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – che non si è avveduto dell'indicazione nella domanda

Registro Polis 5753237 del 22.06.2021 dell'espressa indicazione anche del posto di sostegno;

Alla luce di quanto chiarito, è evidente il diritto dell'odierna ricorrente a rivendicare l'assegnazione provvisoria in una delle sedi di servizio vicino alla propria residenza restando disponibili con i provvedimenti sopracitati.

Tutto quanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento anche per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2 comma

1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010). L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

II) IN ORDINE ALLA MANCATA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

FUMUS BONI IURIS

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) che richiede requisiti diversi, indicati esplicitamente nell'art. 7 dell'ipotesi di CCNI 2019 avente come oggetto "Assegnazioni provvisorie personale docente".

Le operazioni di assegnazione provvisoria devono seguire uno specifico ordine così come indicato e stabilito nell'Allegato 1 del CCNI.

La sequenza operativa stabilita dalla normativa ha come finalità il raggiungimento di obiettivi che sono alla base della mobilità annuale ovvero il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero; la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola; garanzia, nei limiti del possibile, della continuità didattica; valorizzazione delle competenze professionali.

Nella sequenza operativa indicata nell'Allegato 1 viene determinato l'ordine e la priorità con le quali vengono predisposte le operazioni di assegnazione provvisoria del personale docente, attraverso l'individuazione di diverse fasi. Nel caso che ci occupa, la ricorrente rientra tra le operazioni su posto comune e sostegno, in particolare nella fase riguardante l'assegnazione provvisoria su tipo posto comune e sostegno dei docenti provenienti da altra provincia.

La docente, proveniente da Catanzaro (CZ), chiedeva di essere assegnata ad un istituto vicinore alla propria residenza di Palizzi (RC) in quanto gode del diritto di precedenza nelle assegnazioni interprovinciali per assistenza al familiare disabile grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 (padre).

Tale precedenza è stata infatti correttamente riconosciuta nella graduatoria provvisoria nella quale la docente occupava la posizione n. 8, tuttavia con la sola indicazione posto comune e non anche con quella di sostegno come espressamente indicata in sede di compilazione della domanda.

Tuttavia il *modus operandi* del MIUR, come ampiamente chiarito, appare illegittimo.

Deve infatti ritenersi che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente (probabilmente per svista) non abbia considerato la chiara indicazione nella domanda avanzata dalla docente Murolo anche per il posto di sostegno.

Dunque, alla luce di tutto quanto chiarito, le operazioni di assegnazione

provvisorie devono ritenersi illegittime, in quanto la ricorrente **(per una macroscopica svista dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria)** non è stata collocata in graduatoria anche con il posto di sostegno, situazione, che, avrebbe matematicamente determinato l'assegnazione provvisoria della docente ad una sede vicina al proprio familiare disabile.

Nel caso di specie la docente ha correttamente chiesto il riconoscimento della precedenza così come previsto dallo stesso Contratto Collettivo per la fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali, precedenza riconosciuta nella graduatoria ma solo con il posto comune e non anche con quello di sostegno (pur avendolo espressamente indicato).

Per tali motivi, essendo evidente il macroscopico errore in cui è incorso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria - in accoglimento del presente ricorso - si deve affermare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria definitiva anche con il posto di sostegno ad ottenere una delle sedi resasi disponibile ai sensi del provvedimento n 8978 dell'11.08.2021.

III - IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Tuttavia, si deve rilevare l'urgenza del riconoscimento della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria evitando alla stessa di subire danni gravi ed irreparabili che deriverebbero da un eventuale giudizio ordinario **atteso che la data di presa di servizio è quella del 1 settembre 2021**

Invero, per come dianzi evidenziato, la ricorrente avrebbe potuto ottenere l'assegnazione provvisoria presso una sede vicina alla propria residenza ed invece è rimasta a nella sede di IC - Casalino Catanzaro presso CZAA86000D.

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

È lapalissiano, quindi, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza

della ricorrente e la sede di servizio (oltre 200 km) con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare e a non potersi prendere cura del padre disabile, essendo la sola figlia convivente con lo stesso.

La ricorrente in particolare, per prendere servizio nella sede di titolarità è costretta ad affrontare notevoli sacrifici, esponendo a gravi disagi la propria famiglia tenuto conto delle difficoltà nel raggiungimento della sede, che determinano l'impossibilità giornaliera di rientro presso la propria residenza (andata e ritorno oltre 400 km), costringendo la stessa a prendere in affitto un appartamento comportando anche un notevole sacrificio economico.

Non solo.

Come detto la sig.ra Murolo non potrà più prestare assistenza al proprio genitore disabile grave che dovrà abbandonare a se stesso e senza assistenza poiché nonostante la precedenza sia espressamente prevista, nel caso di specie, è stata negata per una inaccettabile svista dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

Si impone, pertanto, la necessità di un giudizio d'urgenza che consenta alla ricorrente di prendere servizio presso una sede vicina alla sua residenza, al fine di metterla nelle condizioni di poter assistere il genitore e garantire il pieno rispetto della sua dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia dello stesso, nonché la promozione della sua piena integrazione nella famiglia e nella società.

Tra l'altro, il carattere dell'urgenza del caso di specie è evidente se solo si pensa che l'assegnazione provvisoria ha validità per un solo anno scolastico (2021/22) e quindi un provvedimento dato a distanza di mesi non avrebbe alcun valore e alcun senso per la ricorrente.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea mancata assegnazione della sede di destinazione a

seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza in ragione delle innumerevoli difficoltà di carattere economico e soprattutto inerenti la sfera degli affetti familiari che la ricorrente rischia di dover affrontare.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo ordinario vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto della istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.

In casi assolutamente analoghi al presente, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che "Relativamente al *periculum in mora* parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela" (in termini Tribunale di Roma, ordinanza 12.12.2016). "Circa il *periculum*, lo stesso è più che evidente, è *in re ipsa*. *In re ipsa* rapportato ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore pubblico

dipendente a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, oltre che con evidenti esborsi che, se rapportati allo stipendio medio di un dipendente della branca di riferimento, rappresenta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da importare, medio tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore” (cfr Ordinanza Tribunale di Ravenna- sez. Lavoro n. 444/2017 del 03.02.2017 – RGL 1162/2016).

“Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti della lavoratrice espressione di valori costituzionali, quali il ruolo della donna lavoratrice, cui va consentito l’adempimento dell’essenziale funzione familiare (art. 37 Cost.)” (Tribunale di Pavia, ordinanza 27.04.2017). Appare opportuno richiamare l’ordinanza del 18.11.2016 del Tribunale di Palermo, sez. Lavoro che, in un caso analogo a quello *de-quo*, ha accertato la sussistenza del requisito del *periculum in mora*: “Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*” ed ancora “Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l’irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore)”. In conclusione si deve ritenere che, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti previsti dall’art. 700 cpc e cioè il *fumus boni iuris* che è dato dalla evidente violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, e del *periculum in mora* che è dato dal gravissimo ed altrettanto irreparabile pregiudizio consistente nella notevole distanza tra la residenza e la sede di lavoro per la sig.ra Murolo che non potrà soddisfare i bisogni primari suoi e

della sua famiglia e specie del padre disabile. Tutto ciò premesso e considerato, la sig.ra Murolo Maria Viviana, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede all'On. Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- In via principale, con decreto *inaudita altera parte* accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di assegnazione provvisoria che ha coinvolto l'odierna ricorrente Murolo Maria Viviana, nella parte in cui non ha non ha inserito la docente nella graduatoria (provvisoria e definitiva n 8282 del 28.07.2021 e 8757 del 06.08.2021) **anche con il posto di sostegno**, come dalla stessa espressamente indicato in sede di domanda REGISTRO POLIS n 5753237 del 22.06.2021;
- accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad avere attribuita la propria sede di servizio presso una sede vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria (domanda REGISTRO POLIS n 5753237 del 22.06.2021) e rese disponibili giusto provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – n 8978 dell'11.08.2021;
- in subordine fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e ritenuta l'erroneità del provvedimento adottato accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente ad avere attribuita la propria sede di servizio più vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria;
- per l'effetto, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti che lo impediscono, ordinare alle amministrazioni resistenti di procedere all'assegnazione della sede di servizio più vicina alla residenza secondo l'ordine delle preferenze espresse nella stessa domanda di assegnazione provvisoria.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Doc ruolo scuola infanzia Catanzaro;
2. Decreto di omologa del Tribunale di Locri del 24.06.2019 RG 1090/2018;
3. Domanda Registro Polis protocollo n. 5753237 22.06.2021;
4. Provvedimento n 8282 del 28.07.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria;
5. Graduatoria provvisoria pubblicata;
6. Reclamo del 31 luglio 2021 presentato dalla Sig.ra Murolo Maria Viviana;
7. Mail del 04 agosto 2021 inviata dall'indirizzo
murolovivana66@gmail.com all'indirizzo
gildacaterina.primo.rc@istruzione.it;
8. Mail del 04 agosto 2021 inviata dall'indirizzo
gildacaterina.primo.rc@istruzione.it all'indirizzo
murolovivana66@gmail.com;
9. Provvedimento n 8757 del 06.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria – pubblicazione graduatoria definitiva;
10. Provvedimento n 8804 del 07.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria;
11. Provvedimento n 8978 dell'11.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Reggio Calabria;
12. Scorrimento graduatoria;
13. Autocertificazione di residenza della Sig.ra Murolo Maria Viviana;
14. Graduatoria definitiva;
15. Invio reclamo da posta istituzionale;
16. Procura alle liti

Firmato digitalmente
avv Sebastiano Rodà

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX

ART 151 CPC

Il sottoscritto procuratore avv Sebastiano Rodà, in qualità di difensore della sig.ra Murolo Maria Viviana, nato a Melito di Porto Salvo il 01.08.1966 e residente a Palizzi in Via Cavour n 53

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a vedere accolta la domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2021/2022, secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda – segnatamente all'interno della Provincia di Reggio Calabria;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie per la provincia di Reggio Calabria (all. 8 e 11);
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e i relativi indirizzi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento

SI CHIEDE

- all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di voler autorizzare, esclusivamente per i controinteressati presenti nelle graduatorie per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Reggio Calabria scuola infanzia la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito Territoriale di Reggio Calabria e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente

Palizzi, li 18 agosto 2021

firmato digitalmente

avv Sebastiano Rodà

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile e che la ricorrente versa € 259,00.

Palizzi, li 18 agosto 2021

firmato digitalmente
avv Sebastiano Rodà